

# Tassazione delle successioni e donazioni

Aggiornamento al 15.3.2018

Giovanni Santarcangelo

## SOMMARIO

1	Prov. dir. Ag. Entrate prot. 305134 del 28.12.2017 - Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica	1
2	Quadro EA - Eredi, legatari e altri soggetti – Eventi successivi (dichiarazione di successione)	5
3	Agevolazione H – Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici (dichiarazione di successione)	6
4	Modifica ai documenti da allegare obbligatoriamente (dichiarazione di successione)	8

Interessanti novità sono state introdotte dal **provv. Dir. Agenzia Entrate del 28.12.2017** con riferimento alle modalità di compilazione della **dichiarazione di successione telematica**.

## 1 Prov. dir. Ag. Entrate prot. 305134 del 28.12.2017 - Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica

Con provvedimento prot. 305134 del 28.12.2017 è stata approvata una nuova versione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, che recepisce le nuove disposizioni in materia di agevolazione per l'acquisto della prima casa e di immobili inagibili a causa di eventi sismici (v. *infra*, n. 1.1).

Il modello, con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche, fu approvato con provvedimento del 27.12.2016.

Con provvedimento prot. 112426 del 15.6.2017 ne è stata approvata una versione aggiornata per consentire la gestione di particolari fattispecie, alcune delle quali entrate in vigore successivamente all'approvazione del precedente provvedimento.

Il modello è stato poi ulteriormente modificato col provvedimento in esame

Con riferimento alle dichiarazioni di successioni telematiche presentate con la nuova versione del modello, a seguito di pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è stato previsto il rilascio di un'**attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione** (v. *infra*, § 4).

Per consentire ai contribuenti di adeguarsi alle novità della nuova versione del modello nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure nei sistemi informatici, la precedente modulistica cartacea (Modello 4) potrà essere utilizzata fino alla data del 31 dicembre 2018 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate (v. *infra*, § 5).

---

■ **Prov. dir. Ag. Entrate 28.12.2017**

**1. Approvazione del modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali**

**1.1.** È approvato il modello per la dichiarazione di successione e domanda di volture catastali unitamente alle relative istruzioni per la compilazione, allegati al presente provvedimento.

**1.2.** Il modello di cui al punto 1.1 è composto da:

- l'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

- il frontespizio, con i dati del de cuius e del soggetto che presenta la dichiarazione;

- il quadro EA, con i dati relativi agli eredi, ai legatari ed altri soggetti;

- i quadri EB ed EC, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari;

- il quadro ED, con le passività;

- il quadro ER, con le rendite e i crediti;

- il quadro EE, riepilogativo dell'asse ereditario al netto delle passività;

- il quadro EF, con la determinazione dei tributi dovuti in autoliquidazione;

- il quadro EG, con l'elenco dei documenti da allegare alla dichiarazione;

- il quadro EH, con le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le richieste di agevolazioni e riduzioni;

- il quadro EI, con le dichiarazioni utili alla voltura catastale nei casi di discordanza fra il soggetto iscritto in catasto e quello dal quale si fa luogo al trasferimento;

- i quadri EL ed EM, con la parte dell'attivo ereditario costituita da beni immobili e diritti reali immobiliari iscritti nel sistema tavolare;

- il quadro EN, con i dati relativi alle aziende;

- il quadro EO, con le azioni, le obbligazioni, gli altri titoli e quote sociali;

- i quadri EP ed EQ, con gli aeromobili, le navi e le imbarcazioni;

- il quadro ES, con le donazioni e gli atti a titolo gratuito.

**1.3.** Gli eventuali aggiornamenti alle istruzioni saranno pubblicati sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate e ne sarà data la relativa comunicazione.

Rispetto alla precedente normativa è stata aggiunta solo l'informativa sul trattamento dei dati personali.

---

■ **Prov. dir. Ag. Entrate 28.12.2017**

**2. Ambito di applicazione**

*Prov. dir. Ag. Entrate 15.6.2017, n. 2.1*

*2.1. Il modello di cui al punto 1 sostituisce quello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia del 15 giugno 2017 con riferimento alle successioni aperte a decorrere dal 3 ottobre 2006.*

*2.2. Per le successioni apertesì in data anteriore al 3 ottobre 2006, nonché per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una dichiarazione presentata con il modello approvato con il decreto ministeriale del 10 gennaio 1992, deve essere utilizzato il medesimo modello seguendo le relative modalità di presentazione.*

*2.3. La presentazione del modello di cui al punto 1 consente di eseguire le volture catastali senza la necessità di un'ulteriore richiesta da parte del contribuente. Per gli immobili ricadenti nei territori ove vige il sistema del Libro Fondiario e per quelli gravati da oneri reali, nei casi di trust e di eredità giacente/eredità amministrata, le domande di volture catastali sono presentate utilizzando le precedenti modalità di presentazione.*

*2.4. Restano ferme tutte le disposizioni di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia, approvato in data 15 giugno 2017, dal paragrafo 3 al paragrafo 6 compreso.*

Anche in questo caso la disciplina sostanziale non è cambiata:

- dal 15 marzo 2018 la dichiarazione di successione telematica deve essere presentata utilizzando il modello approvato col provvedimento 28.12.2017;
- nulla cambia circa l'ambito temporale di utilizzo (la dichiarazione telematica si utilizza per le successioni apertesì a decorrere dal 3 ottobre 2006, la dichiarazione cartacea si utilizza per le successioni apertesì in data anteriore).

Il provvedimento in esame, dopo aver regolato *ex novo* i punti 1 e 2 del precedente provvedimento (che pertanto sono superati) ha disposto che restano ferme tutte le disposizioni recate dal § 3 al § 6 del precedente provvedimento 112426 del 15.6.2017 (che quindi conservano validità).

---

■ **Prov. dir. Ag. Entrate 28.12.2017**

**3. Approvazione delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati relativi alla dichiarazione di successione e domanda di volture catastali**

*3.1. Gli utenti del servizio telematico trasmettono i dati contenuti nel modello di dichiarazione di successione e domanda di volture catastali secondo le specifiche tecniche contenute nell'Allegato B al presente provvedimento.*

*3.2. Eventuali correzioni alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.*

---

■ **Prov. dir. Ag. Entrate 28.12.2017**

**4. Attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica**

*Con la nuova versione del modello, a seguito del pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è possibile richiedere il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione telematica. L'attestazione, in formato PDF, è munita di apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile*

verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso. La predetta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.

Con riferimento alle dichiarazioni di successioni telematiche presentate con la nuova versione del modello, a seguito di pagamento dell'imposta di bollo e dei tributi speciali, è stato previsto il rilascio di un'attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (che costituisce la "copia conforme" della dichiarazione presentata).

L'attestazione è rilasciata in formato PDF ed è munita di apposito contrassegno (cosiddetto glifo), di un codice identificativo del documento e di un Codice di Verifica del Documento (CVD), tramite i quali è possibile verificare sul sito dell'Agenzia delle entrate l'originalità del documento stesso.

Detta attestazione è resa disponibile all'utente che ha trasmesso il modello dichiarativo tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, successivamente alla verifica del versamento e della regolarità della dichiarazione.

Si ricordi che il servizio telematico restituisce cinque ricevute:

- la prima ricevuta attesta solo l'avvenuta ricezione, controllo ed accettazione del file contenente i dati (*Prov. dir. Ag. Entrate 15.6.2017, n. 6.1*);
- la seconda ricevuta, in caso di esito positivo, indica gli estremi di registrazione e la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente a trattare la dichiarazione; essa costituisce la prova dell'avvenuta presentazione;
- una terza ricevuta attesta l'esito del pagamento delle imposte, mediante addebito sul conto corrente;
- con la quarta ricevuta l'ufficio, dopo aver provveduto al controllo della dichiarazione, fornisce una copia semplice della dichiarazione, con gli estremi di registrazione, che sarà resa disponibile nel "cassetto fiscale" del dichiarante e dei beneficiari presenti nel Quadro EA (ad esclusione dei legatari che potranno visionare solo la dichiarazione da loro presentata con riferimento al proprio legato);
- con la quinta ricevuta è comunicato l'esito della voltura catastale (da cui risulta se tutti gli immobili sono stati volturati, se parte degli immobili sono stati non volturati, o se nessun immobile è stato volturato; in questi casi il contribuente si attiverà per ottenere la voltura) (*Istruzioni 1, 6-6*).

Nel caso di incompletezza o irregolarità dei dati inseriti nella dichiarazione, l'ufficio incaricato della lavorazione invierà al dichiarante una richiesta di regolarizzazione. A seguito di tale richiesta sarà necessario recarsi all'ufficio territoriale competente per la lavorazione al fine di regolarizzare la propria dichiarazione. Con l'avvenuta regolarizzazione la dichiarazione di successione con gli estremi di registrazione è resa disponibile con le modalità sopra indicate (*Istruzioni 1, 5-6*).

Oltre a queste ricevute è stata ora introdotta la possibilità di ottenere una copia conforme della dichiarazione.

L'eventuale **attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione** (copia conforme) può essere richiesta:

- dopo la presentazione della dichiarazione telematica, in qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate pagando le relative somme;
- nella stessa dichiarazione telematica, barrando lo specifico campo presente nel frontespizio. In questo caso verrà rilasciata, nella sezione delle ricevute del sito internet dei Servizi Telematici, una sola attestazione (*Istruzioni, 1, 5-6*).

Per richiedere l'attestazione contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione occorre barrare la casella dell'apposita sezione contenuta nel Quadro Dati Generali (*Istruzioni, 1, 16*).

<b>CASI PARTICOLARI</b>	Dichiaro di non voler dar corso alle conseguenti volture catastali	<input type="checkbox"/>	FIRMA DI CHI PRESENTA IL MODELLO
	Richiesta di attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione	<input type="checkbox"/>	

In questo caso la procedura rilascia in via telematica una sola attestazione della dichiarazione di successione presentata (*Istruzioni, 1, 16*).

L'attestazione elettronica, in formato PDF, presenta un contrassegno (o glifo), un codice identificativo del documento e un Codice di Verifica del Documento (CVD) tramite i quali è possibile riscontrare sul sito dell'Agenzia delle Entrate l'originalità del documento stesso. Il servizio di verifica, disponibile sul sito dei servizi telematici dell'Agenzia, permette di visualizzare la dichiarazione nella sua interezza (*Istruzioni, 1, 16*).

L'attestazione elettronica è resa disponibile, successivamente alla verifica dell'avvenuto versamento delle somme dovute e della regolarità della dichiarazione, nella sezione "Preleva documenti" dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate di colui che ha trasmesso la dichiarazione (*Istruzioni, 1, 16*).

È possibile, inoltre, richiedere il rilascio di attestazioni in formato cartaceo, anche per estratto, della dichiarazione di successione telematica rivolgendosi a qualunque ufficio territoriale dell'Agenzia delle entrate, pagando le relative somme dovute. L'attestazione elettronica è utilizzabile una sola volta (*Istruzioni, 1, 16*).

■ **Prov. dir. Ag. Entrate 28.12.2017**

**5. Periodo transitorio**

*Fino al 31 dicembre 2018 è possibile presentare la dichiarazione di successione anche utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale di cui al punto 2.2.*

Per consentire ai contribuenti di adeguarsi alle novità della nuova versione del modello nonché per consentire un graduale aggiornamento delle procedure nei sistemi informatici, la precedente modulistica cartacea (Modello 4) potrà essere utilizzata fino alla data del 31 dicembre 2018 per la presentazione della dichiarazione di successione presso gli uffici competenti dell'Agenzia delle Entrate (è stato così prorogato il precedente termine che scadeva al 31.12.2017).

**2 Quadro EA - Eredi, legatari e altri soggetti – Eventi successivi (dichiarazione di successione)**

<b>TIPO DI DICHIARAZIONE</b>	DEVOLUZIONE DELL'EREDITA'						Data opzione art. 24-bis TUR		
	Prima dichiarazione	Dichiarazione sostitutiva	Per legge	Per testamento	Legge estera	Eventi eccezionali	giorno	mes	anno
Anno di presentazione prima dichiarazione	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	Volume prima dichiarazione			Numero prima dichiarazione			<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Nella sezione **Tipo di dichiarazione** si deve compilare la casella **Eventi eccezionali** se i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione fruiscono delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali (*Istruzioni, I, 12*).

Si indica il **codice 1** se, a causa di un evento sopravvenuto (ad esempio un evento sismico) il beneficiario dell'eredità, al momento dell'apertura della successione, si trova in una ipotesi di inidoneità oggettiva (inagibilità) all'utilizzo abitativo dell'immobile posseduto per il quale ha già usufruito dell'agevolazione "prima casa" (*Istruzioni, I, 12*).

In questo caso il beneficiario può richiedere di usufruire nuovamente dell'agevolazione "prima casa" sull'immobile ad uso abitativo caduto in successione, rendendo le relative dichiarazioni sostitutive di atto notorio (quadro EH se è il dichiarante) (*Istruzioni, I, 13*).

La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti in cui viene specificato che l'immobile non può più essere utilizzato per la sua funzione abitativa. Relativamente a tale certificazione occorre rendere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio da allegare alla dichiarazione (quadro EG) (*Istruzioni, I, 13*).

### 3 Agevolazione H – Immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito di eventi sismici (dichiarazione di successione)

L'art. 48 D.L. 17/10/2016 n. 189, convertito con modificazioni dalla L. 15/12/2016, n. 229 ha introdotto un'agevolazione per gli immobili dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016. Esso così dispone:

*7-bis. Fatto salvo l'adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali né all'imposta di registro o di bollo gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria a far data dal 24 agosto 2016.*

*7-ter. Le esenzioni previste dal comma 7-bis sono riconosciute esclusivamente con riguardo alle successioni di persone fisiche che alla data degli eventi sismici si trovavano in una delle seguenti condizioni:*

- a) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al presente decreto;*
- b) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili ubicati nei territori dei comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto e dichiarati inagibili ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del presente decreto;*
- c) risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati in comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del presente decreto, qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici occorsi a far data dal 24 agosto 2016, comprovato da apposita perizia asseverata.*

*7-quater. Le esenzioni previste dal comma 7-bis non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte.*

■ **Ambito di applicazione** – Rientrano in tale codifica gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito degli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria i quali, fermo restando l'obbligo di indicarli nella dichiarazione di successione, non sono soggetti all'imposta sulle successioni, alle imposte ipotecarie e catastali, all'imposta di bollo e alle tasse ipotecarie (comma 7-bis) (*Istruzioni, I, 55*).

L'esenzione è riconosciuta esclusivamente alle successioni di persone fisiche che, alla data di apertura della successione, si trovavano in una delle seguenti condizioni (comma 7-ter).

■ **Immobili ubicati nei comuni terremotati** – L'agevolazione spetta con riferimento alle persone fisiche che, alla data di apertura della successione, risultavano proprietarie o titolari di diritti reali di godimento relativi ad immobili situati nei Comuni indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del predetto decreto-legge (*Istruzioni, I, 55*).

Tali allegati riportano:

- Allegato 1 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016
- Allegato 2 - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016
- Allegato 2-bis - Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

La condizione di inagibilità deve essere attestata da specifica certificazione rilasciata dagli organi competenti; nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche nel caso in cui a richiedere di fruire dell'agevolazione sia il dichiarante (*Istruzioni, I, 55*).

■ **Immobili siti in comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto** – Per gli immobili ubicati nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto l'agevolazione si applica limitatamente agli immobili dichiarati inagibili (lett. b), limitatamente ai singoli soggetti danneggiati che dichiarano (con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, con trasmissione di tale dichiarazione agli uffici dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale territorialmente competenti (art. 1, comma 1, D.L. 17/10/2016 n. 189) (*Istruzioni, I, 55*).

■ **Immobili ubicati nei comuni non terremotati** - Per gli immobili distrutti o dichiarati inagibili ubicati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria diversi da quelli indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, l'agevolazione si applica qualora sia dimostrato il nesso di causalità diretto tra i danni ivi verificatisi e gli eventi sismici (art. 1, comma 2, D.L. 17/10/2016 n. 189) (lett. c).

Il nesso di causalità deve essere dimostrato, con apposita perizia asseverata (art. 1, comma 2, D.L. 17/10/2016 n. 189) (nel quadro EG occorre allegare relativa dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche se è il dichiarante a renderla) (*Istruzioni, I, 55*).

■ **Non spettanza delle esenzioni** – Le esenzioni non si applicano qualora al momento dell'apertura della successione l'immobile sia stato già riparato o ricostruito, in tutto o in parte (comma 7-quater).

■ **Eventi eccezionali** - Nel caso di immobili dichiarati inagibili, qualora si voglia chiedere l'agevolazione prima casa per l'acquisto di altro immobili, deve essere indicato il cod. 1 nella casella "eventi eccezionali" del frontespizio).

#### 4 Modifica ai documenti da allegare obbligatoriamente (dichiarazione di successione)

Alla dichiarazione di successione, oltre all'albero genealogico (dal quale risulti il nome, cognome, luogo e data di nascita del coniuge e dei soggetti beneficiari legati al defunto da vincoli di parentela), deve essere allegata anche la **dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto** (*Istruzioni, I, 7*).

Da questa prescrizione si deve dedurre che non è più sufficiente la sola compilazione del **Quadro EH**.

A seguito delle modifiche intervenute, le ipotesi in cui il dichiarante (oltre o invece di compilare il Quadro EH) dovrà rendere la dichiarazione sostitutiva di atto notorio sono le seguenti:

- in ogni caso per attestare lo stato di famiglia del defunto, degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con il defunto;
- nei casi di richiesta di agevolazione cod. Y o cod. H;
- nel caso di immobili dichiarati inagibili in ragione dei quali è stato indicato il cod. 1 nella casella “eventi eccezionali” del frontespizio (*Istruzioni, I, 45*).